

**Repertorio n. 17 del 08/08/2016**

**AUTORITA' D'AMBITO N. 3 "TORINESE"**

**OGGETTO: CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE  
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO  
TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 "TORINESE"**

**ATTO INTEGRATIVO**

**TRA**

l'**Autorità d'ambito n. 3 "Torinese"**, nel seguito Autorità d'ambito, con sede in Torino, Via Lagrange 35, C.F. 08581830018, in persona del suo Direttore Generale, Dott. Giannetto Massazza, nato a Grenoble (Francia), il 15/01/1950, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Autorità, il quale interviene in qualità di legale rappresentante della medesima, in esecuzione della deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 598 del 29/04/2016

(infra anche ATO 3)

**E**

la **SMA Torino S.p.A.**, con sede in Torino, Corso XI Febbraio 14, P.IVA 07937540016, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Paolo Romano, nato a Lanzo Torinese (TO), il 28/05/1943, e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la SMAT Torino S.p.A., in qualità di Gestore unico del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese" ai sensi della normativa vigente

(infra anche "il Gestore" o "SMAT")

(collettivamente, anche, "Le Parti")

**Premesso che:**

- con deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali di ATO 3 n. 107 del 06/12/2002 è stato approvato il Piano d'ambito (successivamente adeguato con deliberazione n. 169 del 27/05/2004), strumento di programmazione e regolazione del s.i.i. per il periodo 1/1/2004-31/12/2023;
- con deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali di ATO 3 n. 173 del 27/05/2004, in adempimento ai compiti istituzionali conferiti dalla legge e dalla Convenzione istitutiva, sono stati individuati nelle società interamente pubbliche SMAT S.p.A. e ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. i soggetti affidatari della titolarità della gestione del s.i.i. per “*la totalità dell’ambito territoriale ottimale n. 3 Torinese*” – ai sensi dell’art. 113, co. 5°, lett. c) d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“*in house providing*”) – essendo stata verificata la sussistenza dei relativi presupposti (“*società a capitale interamente pubblico*”, “*controllo analogo*”, “*attività prevalente*”);
- sempre nel 2004 (1-19 ottobre) ATO 3, SMAT e ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione di servizio per la gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale n. 3 “Torinese” (*infra*, anche, “Convenzione di servizio”);
- con deliberazioni della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali di ATO 3 n. 282 del 14/06/2007 e n. 296 del 13/12/2007 si è perfezionato il processo di realizzazione di un unico soggetto gestore del s.i.i. per tutto l’ambito territoriale ottimale n. 3 “Torinese”, con l’attribuzione della qualità di gestore unico del s.i.i. alla SMAT S.p.A. (mantenendosi ad essa l’affidamento nella forma dell’*in house providing*, sussistendone i

presupposti) e qualificando ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. come gestore salvaguardato operativo del territorio sud ovest dell'ambito ottimale;

- con deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali di ATO 3 n. 349 del 27/03/2009 è stata approvata la revisione del Piano d'Ambito per il periodo 1/1/2008-31/12/2023;
- in data 02/10/2009 è stato sottoscritto fra ATO e SMAT S.p.A. un Atto Integrativo alla Convenzione di servizio con il quale sono state recepite la revisione del Piano d'ambito, nonché le modifiche nel frattempo intervenute a seguito dell'evoluzione della normativa di settore;
- con deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali di ATO 3 n. 521 del 20/03/2014 è stato approvato l'aggiornamento del Programma degli interventi, nonché con successiva deliberazione n. 522 in pari data l'aggiornamento Piano Economico Finanziario; le citate deliberazioni hanno sostanziato una revisione del Piano d'Ambito in attuazione delle deliberazioni in materia tariffaria n. 585/2012 e n. 643/2013 emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (*infra*, anche, "AEEGSI");
- con nota prot. n. 42089 in data 21/7/2015 SMAT ha rivolto ad ATO 3 istanza di avvio del procedimento per la ridefinizione del termine temporale dell'affidamento del s.i.i. al 2033 necessaria per dare impulso alla grande infrastrutturazione ed, in particolare, per l'anticipazione della realizzazione di tre fondamentali opere infrastrutturali e, precisamente:
  1. la costruzione dell'acquedotto della Valle dell'Orco;
  2. la realizzazione del collettore mediano a servizio dell'area metropolitana;

3. il potenziamento e l'implementazione funzionale degli impianti di potabilizzazione del fiume Po;

- che l'istanza di cui alla premessa che precede comprende, altresì, l'ampliamento di perimetro delle attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche;
- con deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali di n. 578 del 21/12/2015, ATO3: (i) ha ritenuto che l'anticipazione rispetto alle vigenti previsioni – proposta da SMAT – dei citati interventi di grande infrastrutturazione fosse di peculiare significato strategico e rispondente a fondamentali esigenze di pubblico interesse; (ii) preso atto degli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio d'Ambito, ha conseguentemente adottato un coerente aggiornamento del Piano d'Ambito che si sviluppa nell'arco temporale 2016-2033 per assicurare la relativa sostenibilità economico-finanziaria;
- che la Regione Piemonte non ha formulato rilievi e/o osservazioni nel termine di cui all'art. 8, comma 3, LR 7/2012;
- che, con deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali di ATO 3 n. 597 del 29/04/2016 si è perfezionata la procedura di VAS; la relativa Dichiarazione di Sintesi comprende, fra l'altro, considerazioni in ordine alle osservazioni pervenute sul Piano d'Ambito aggiornato adottato e modifiche al medesimo;
- con deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali n. 598 del 29/04/2016, ATO3: (i) ha approvato il citato aggiornamento del Piano d'Ambito sviluppatosi nell'arco temporale 2016-2033 e contemplante anche l'ampliamento del perimetro delle attività affidate al

gestore con riferimento allo smaltimento delle acque meteoriche; (ii) verificata la sussistenza dei relativi presupposti, ha ribadito la scelta per l'affidamento *in house* ed ha confermato SMAT nella gestione d'ambito, con il sopra evidenziato ampliamento di perimetro di attività, sino al 31/12/2033 (termine ritenuto congruo per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dei citati investimenti) (iii) ha approvato la bozza del presente Atto integrativo della Convenzione di servizio (*infra*, anche, "Atto integrativo");

- l'Atto integrativo, ai sensi dell'art. 151, comma 3, D.lgs 152/2006 ha, altresì, la finalità di rendere conforme la Convenzione di servizio alla Convenzione tipo approvata dall'AEEGSI con deliberazione 23/12/2015 n. 656/2015/R/IDR;
- che in data 22/07/2016 sono state inoltrate alle Pubbliche Amministrazioni competenti le richieste delle verifiche per il possesso dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;
- che in data 25/07/2016 è stata inoltrata alla Prefettura di Torino la richiesta per l'acquisizione della comunicazione prevista dagli artt. 87 e 88 del D.lgs. 159 del 06.09.2011 e s.m.i. (codice della legge antimafia);
- che non essendo a tutt'oggi ancora pervenute le suddette verifiche e la suddetta comunicazioni della Prefettura di Torino, la presente stipulazione avviene, stante l'urgenza, sotto condizione risolutiva in osservanza dei disposti di cui all'art. 89 comma 1 (art. 92 comma 3) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, ad integrazione e parziale modifica di quanto pattuito

nel contesto della Convenzione di servizio e successive integrazioni, convengono e stipulano quanto segue:

## **CAPO I**

### **RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI DEL PIANO D'AMBITO AGGIORNATO**

#### **ARTICOLO 1 – PIANO D'AMBITO**

1.1 Lo strumento di programmazione e regolazione del servizio idrico integrato nell'ATO 3 nel periodo 1/1/2016 – 31/12/2033 è costituito dal Piano d'Ambito, come da ultimo aggiornato con deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali n. 598 del 29/04/2016 (approvazione).

1.2. Il Piano d'Ambito, costituente parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo pur se non materialmente allegato, ai sensi dell'art. 149 D.lgs 152/2006, è costituito dei seguenti atti:

- a) la ricognizione delle infrastrutture;
- b) il programma degli interventi (PdI);
- c) il modello gestionale e organizzativo;
- d) il piano economico finanziario (PEF).

1.3 Le Parti riconoscono che l'approvazione del Piano d'Ambito è avvenuta nel rispetto di procedure partecipate e che i documenti che lo compongono sono tra loro coerenti.

1.4 Le Parti riconoscono che le previsioni del Piano d'Ambito, nel loro complesso, consentono di perseguire l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario, secondo criteri di efficienza.

#### **ARTICOLO 2 – AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO DELLE**

## **ATTIVITA' AFFIDATE**

2.1 A far data dalle scadenze stabilite nel Piano d'Ambito aggiornato di cui all'art. 1 e come precisato nel Piano medesimo al Capitolo 6, il servizio affidato a SMAT comprenderà la gestione e la manutenzione delle infrastrutture dedicate allo smaltimento delle acque meteoriche.

2.2 SMAT assume l'obbligo di gestire e mantenere le infrastrutture di cui al punto che precede nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano d'Ambito aggiornato di cui all'articolo 1.

## **ARTICOLO 3 – CONFERMA DELL’AFFIDAMENTO**

3.1. A modifica dell' art. 41, comma 1, della Convenzione di servizio ed in coerenza con le previsioni del Piano d'Ambito aggiornato di cui all'art. 1 e della deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali n. 598 del 29/04/2016 SMAT è confermata nella gestione del s.i.i. nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. “3” Torinese sino al 31/12/2033.

3.2. La conferma della titolarità della gestione del s.i.i. nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. “3” Torinese per il periodo di cui al comma 3.1. è condizionata al permanere in capo al Gestore dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, così come recepiti dall'art. 5 del D.lgs 18/4/2016 n. 50 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 149 – bis D.lgs 152/2006.

3.3. La verifica del permanere dei requisiti di cui al comma 3.2. per tutto il periodo di cui al comma 3.1. compete ad ATO 3 e sarà svolta secondo le modalità già disciplinate nella Convenzione di servizio come integrate dal disposto dell'art. 5 del D.lgs 18/4/2016 n. 50.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER L'ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE DI SERVIZIO 1 – 19 OTTOBRE 2004 E S.M.I. ALLA CONVENZIONE TIPO APPROVATA DA AEEGSI CON DELIBERAZIONE 23/12/2015 N. 656/2015/R/IDR E DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI**

#### **ARTICOLO 4 – FINALITA'**

4.1 Le Parti si impegnano a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

4.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, ATO 3, nel confermare gli impegni tutti già assunti nella Convenzione di servizio, si impegna specificamente:

- a) ad adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico - finanziaria e tecnica;
- b) ad aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, gli aggiornamenti del Programma degli Interventi e del piano Economico – Finanziario;
- c) ad approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della Convenzione di Servizio.

4.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 4.1. il Gestore, nel confermare gli impegni tutti già assunti nella Convenzione di servizio, si impegna specificamente:

- a) a garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite da ATO 3 in attuazione della normativa vigente;
- b) a sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) a realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) ad adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della Convenzione di servizio.

#### **ARTICOLO 5 – AGGIORNAMENTO DEL PIANO D’AMBITO**

5.1. Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’AEEGSI, ATO 3 - all’inizio di ciascun periodo regolatorio e comunque nei termini previsti dall’AEEGSI – adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel

cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Programma degli Interventi reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) l'aggiornamento del Piano Economico - Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la Convenzione contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

5.2 ATO 3 assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

5.3 ATO 3 assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del presente articolo consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

## **ARTICOLO 6 – ESTENSIONE DELLA DURATA DELL’AFFIDAMENTO**

6.1. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio

economico – finanziario, la durata dell'affidamento stabilita ai sensi dell'art. 41, comma 1, della Convenzione di servizio, come modificato dal precedente articolo 3.1., può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, verificato il permanere in capo a SMAT dei requisiti di legge per l'affidamento *in house*, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/2011;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante alla scadenza del termine di cui agli art. 3.1 e 12.4, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'AEEGSI.

6.2 Nei casi di cui al comma 6.1, il Gestore presenta motivata istanza a ATO3, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico – finanziario e ne dà comunicazione all'AEEGSI. ATO 3 decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

## **ARTICOLO 7 – RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO**

7.1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico - finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti

dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella Convenzione di servizio e s.m.i..

7.2 SMAT da atto che il Piano d'Ambito aggiornato di cui all'art. 1 e la coerente conferma nella gestione sino al 31/12/2033 sono, alle attuali condizioni, pienamente idonei ad assicurare l'attuazione degli interventi di grande infrastrutturazione citati in premessa e, più in generale, l'attuazione delle previsioni tutte del Piano d'Ambito nel rigoroso rispetto delle esigenze di cui al comma che precede.

## **ARTICOLO 8 – ISTANZA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

8.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico - finanziario, il Gestore presenta ad ATO 3 istanza di riequilibrio.

8.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico - finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

8.3 E' obbligo del Gestore comunicare, altresì, in forma dettagliata nell'istanza tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

## **ARTICOLO 9 – MISURE PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO**

9.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

-trattamento dei costi di morosità;

-allocazione temporale dei conguagli;

-rideterminazione del deposito cauzionale;

-revisione dell'articolazione tariffaria;

-rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati;

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro delle attività affidate o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla Convenzione di servizio;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle Parti.

9.2. Le misure di cui al comma che precede possono essere richieste anche congiuntamente.

## **ARTICOLO 10 – PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE MISURE DI RIEQUILIBRIO**

10.1 ATO 3 decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, ATO 3, previa specifica motivazione sul punto, sottoporrà alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

10.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate da ATO 3 nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

10.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

## **ARTICOLO 11 – UNICITA' DELLA GESTIONE**

11.1 Anche a modifica di quanto disposto dall'art. 58 della Convenzione di servizio, in ossequio al principio fissato dall'art. 149-bis D.lgs 152/2006, ATO 3 assumerà, nell'ambito delle proprie competenze, ogni necessaria iniziativa affinché sia assicurato il rispetto del principio di unicità della

gestione dell'ambito, salvo il perimetro delle gestioni conformi ed in quanto tali autorizzate dalla stessa ATO 3.

## **ARTICOLO 12 SUBENTRO NELLA GESTIONE D'AMBITO E RIMBORSO**

12.1 ATO 3 è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima del termine di scadenza dell'affidamento fissato al precedente articolo 3.1. e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

12.2 ATO 3 verificherà la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

12.3 ATO 3 disporrà l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al precedente articolo 3.1., comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

12.4 Anche a modifica di quanto disposto dall'art. 34, comma 2, della Convenzione di servizio, si conviene che ATO 3 individuerà - con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti gli eventuali soggetti finanziatori del gestore medesimo - il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formulerà la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; ATO 3 delibererà entro sessanta giorni dal ricevimento della

proposta e trasmetterà all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

12.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata da ATO 3, il Gestore medesimo potrà presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di ATO 3. L'AEEGSI terrà conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

12.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cederà al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con ATO 3 sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante potrà subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

12.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulterà alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorreranno i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse ad ATO 3, potrà essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

12.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato da ATO 3, nel termine indicato il Gestore uscente proseguirà

nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati da ATO 3 unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della Convenzione entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verificasse tale condizione, dovranno essere immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto e dovrà essere avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

### **ARTICOLO 13 – ULTERIORI OBBLIGHI DI ATO 3**

13.1 ATO 3 è obbligata:

- a) ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza del termine di cui all'art. 3.1. e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) a provvedere alla predisposizione tariffaria e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli Enti di Governo degli Ambiti dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) a garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) a garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

e) ad adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;

f) a controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

#### **ARTICOLO 14 – ULTERIORI OBBLIGHI DI SMAT**

14.1 Il Gestore è obbligato:

a) a raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e, come tali, da ritenersi automaticamente recepiti nella Convenzione di servizio;

b) a rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinati da ATO 3 in base alla regolazione dell'AEEGSI (criteri e modalità, anch'essi, da ritenersi automaticamente recepiti nella Convenzione di servizio) curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

c) ad adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI, fermi tutti gli obblighi di cui all'art. 11 della Convenzione di servizio;

d) a provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;

e) a predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed, in particolare, un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;

f) a trasmettere ad ATO 3 le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico

integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;

g) a prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che ATO 3 ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;

h) a dare tempestiva comunicazione ad ATO 3 del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni della stessa ATO 3;

i) a restituire ad ATO 3, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;

j) a prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dai successivi articoli 17 e 18;

k) a pagare le penali come determinate ai sensi dell'art. 48 della Convenzione di servizio ed ai sensi dell'art. 15 del presente atto integrativo e a dare esecuzione alle sanzioni di cui al successivo articolo 16;

l) ad attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

m) a curare l'aggiornamento della Ricognizione delle Infrastrutture;

n) a proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione;

o) a rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente Convenzione;

p) ad assicurare l'informazione agli utenti, a promuovere iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua ed a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale 3 Torinese, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate, ai sensi dell'art. 162, comma 1, D.lgs 152/2006.

#### **ARTICOLO 15 – PENALI**

15.1 ATO 3, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dalla stessa Autorità d'Ambito, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'AEEGSI, è tenuta ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

15.2 ATO 3 comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del comma 15.1, per le successive determinazioni di competenza.

#### **ARTICOLO 16 – SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLA REGOLAZIONE SETTORIALE**

16.1 ATO 3 segnalerà all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, eventuali violazioni da parte di quest'ultimo delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

#### **ARTICOLO 17 – GARANZIE**

17.1 In materia di garanzie si applica la normativa *pro – tempore* vigente,

unitamente alle disposizioni della Convenzione di servizio, come modificate con il presente Atto integrativo,

17.2 Anche a modifica di quanto stabilito all'art. 46 della Convenzione di servizio, si da atto che, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione medesima, come integrata dal presente Atto Integrativo, il Gestore ha rilasciato idonea garanzia fideiussoria (Polizza Allianz n° 106092472, Appendice n° 120048430 scadenza 19/11/2017), escutibile a prima richiesta, per l'importo di Euro 4.841.685,27 pari all'1% del valore degli investimenti da tariffa previsti nei 5 anni successivi alla stipulazione del presente atto.

17.3 SMAT, ai sensi dell'art. 151, comma 5, D.lgs 152/2006 assume l'obbligo di aggiornare annualmente la garanzia di cui al comma che precede consegnando la relativa garanzia fideiussoria, escutibile a prima richiesta, ad ATO 3 entro il 19 novembre di ciascun anno, in modo che risultino sempre coperti dalla garanzia medesima gli interventi da realizzarsi nel successivo quinquennio.

17.4. A modifica di quanto stabilito all'art. 46, comma 3, della Convenzione di servizio, si conviene che il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito della garanzia fideiussoria di cui ai commi 17.2 e 17.3 in caso di escussione totale o parziale da parte di ATO 3 entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione scritta della stessa ATO 3, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

17.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di

legge.

## **ARTICOLO 18 – ASSICURAZIONI**

18.1 Alla sottoscrizione del presente Atto integrativo sono state stipulate da SMAT le seguenti polizze assicurative con i seguenti massimali:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi Polizza Unipol Sai n° 747211305, fino al massimale di euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di euro 2.500.000,00 per ogni persona ed euro 2.500.000,00 per danneggiamenti a cose;
- b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali Polizza Generali Italia n° 86/1054585, con i seguenti massimali:

<b>GARANZIE</b>	<b>LIMITI DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO</b>	<b>FRANCHIGIE SCOPERTI PER SINISTRO</b>
Ricorso di Terzi/Locatari	Euro 5.000.000,00	0
Eventi socio politici	80% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato	Euro 1.000,00
Grandine	Euro 150.000,00	Euro 3.000,00
Eventi atmosferici	80% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato	Euro 5.000,00 per fabbricato

Neve, Ghiaccio, Gelo	Euro 100.000,00	Euro 1.000,00
Acqua piovana	Euro 200.000,00	Euro 1.000,00
Eventi atmosferici	80% dei capitali globalmente assicurati per singolo fabbricato	Euro 5.000,00 per fabbricato
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	Euro 1.500.000,00	Euro 150.000,00
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti solo per la partite "condotte"	Euro 300.000,00	Euro 100.000,00
Frane e smottamento	Euro 200.000,00	Scoperto 10% minimo Euro 15.000,00
Terrorismo	Euro 6.700.000,00	Scoperto 10% minimo Euro 100.000,00
Terremoto	Euro 15.000.000,00	Euro 150.000,00
Terremoto solo per la partita "condotte"	Euro 300.000,00	Euro 100.000,00
Crollo e collasso strutturale	Euro 1.000.000,00	Euro 100.000,00

#### **ARTICOLO 19 – DELEGA DEI POTERI ESPROPRIATIVI**

19.1 ATO 3, ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 6, comma 8, D.P.R. 327/2001 ed ai sensi dell'articolo 158 – *bis*, comma 3, D.lgs 152/2006,

delega al Gestore i poteri espropriativi di cui risulta titolare ai sensi di legge relativamente agli interventi del servizio idrico integrato approvati da ATO 3 medesima.

19.2 L'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo e, segnatamente: tutti gli atti, compresa l'attivazione di tutte le comunicazioni previste, le operazioni e le attività necessarie all'acquisizione delle aree oggetto degli interventi, quali le espropriazioni, le occupazioni temporanee e d'urgenza, gli acquisti e l'apposizione di eventuali servitù. Tutti i relativi adempimenti, obblighi ed oneri sono a carico del Gestore, ivi compresi i costi e le spese, gli indennizzi e/o le somme dovute a titolo di risarcimento danni da corrispondere ai soggetti espropriati, destinatari di occupazione o asserviti, le spese fiscali, di registrazione e quelle inerenti la stipula di atti pubblici derivanti dalle operazioni di espropriazione e/o asservimento. Restano esclusi dalla delega al Gestore i procedimenti e gli atti relativi all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, all'approvazione del progetto ed alla dichiarazione di pubblica utilità.

19.3 Il Gestore è tenuto a fornire ad ATO 3, secondo le modalità e i tempi dalla stessa indicati, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati.

19.4 Gli estremi della presente delega di poteri dovranno essere richiamati dal Gestore in ogni atto del procedimento espropriativo.

## **ARTICOLO 20 – RICHIAMO ALLA CONVENZIONE DI SERVIZIO**

20.1 Fatte salve le modifiche / integrazioni apportate con il presente Atto

integrativo, restano ferme, per tutto il periodo di cui all'art. 3.1, le pattuizioni tutte contenute nella Convenzione di servizio e successive integrazioni.

#### **ARTICOLO 21 – RECESSO**

Le parti danno atto, che ATO3, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora SMAT, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., nonché in caso di riscontri negativi inerenti le comunicazioni in materia di antimafia ai sensi e per gli effetti degli artt. 87, 88 e 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 22 – SPESE**

21.1 Sono a carico del Gestore le spese relative al presente Atto integrativo.

\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*

Letto confermato e sottoscritto a piè di questo atto che consta di fogli 24 e 14 alinee escluse le firme.

**AUTORITA' D'AMBITO**

**n. 3 "TORINESE"**

**Il Direttore**

**Dott. Giannetto Massazza**

(firmato digitalmente)

**SMA TORINO S.P.A.**

**Il legale rappresentante**

**Ing. Paolo Romano**

(firmato digitalmente)

Io sottoscritto Dott. Formichella Giuseppe, Segretario Generale dell'Autorità d'ambito, attesto che, previa espressa rinuncia, fatta dalle parti di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i

comparenti, già sopra generalizzati, della cui identità personale mi dichiaro certo, avendola previamente verificata, hanno, in mia presenza, apposto le rispettive firme digitali.

Attesto inoltre che i certificati di firma utilizzati risultano rilasciati da Camera di Commercio di Torino e validi fino al 12/11/2018 e al 03/02/2019, come da me previamente verificato.

**Il Segretario Generale**

**Dott. Giuseppe Formichella**

(firmato digitalmente)